

RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il contribuente che ha omesso il versamento della TASI o che ha effettuato un versamento parziale rispetto al dovuto, può "ravvedersi" ossia regolarizzare la propria posizione entro i termini previsti dalla legge, pagando, oltre al tributo, una sanzione ridotta e gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

A seguito della soppressione dell'art. 13 comma 1-bis del D.Lgs. n. 472/1997 ad opera dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 124/2019 **è stato esteso anche ai tributi comunali il c.d. "ravvedimento lungo"** che era applicabile precedentemente ai soli tributi statali. E' pertanto possibile ravvedere tutte le annualità non prescritte senza limitazioni temporali, sempre che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Saggio degli interessi legali:

dal 01/01/2024: 2,5%

dal 01/01/2023 al 31/12/2023: 5,00%

dal 01/01/2022 al 31/12/2022: 1,25%

dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 0,01%

dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%

dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%

Anni per i quali è possibile applicare il ravvedimento operoso:

Anno 2019

Il versamento della TASI con ravvedimento operoso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 reperibile presso le banche e gli uffici postali, e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Nel modello F24 deve essere compilata la "Sezione IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. (Il codice catastale del Comune di San Giovanni in Persiceto è "G467").

La casella da barrare è "Ravv" e le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta utilizzando il codice tributo 3958.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro sull'importo finale da versare secondo le seguenti modalità: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera b-ter del D. Lgs. 472/1997 è ancora possibile ravvedere l'omesso o parziale versamento della TASI relativo all'anno 2019.

In tal caso il contribuente dovrà versare:

- a) l'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- b) la sanzione pari al **5%** calcolata sull'imposta o la differenza d'imposta dovuta;
- c) gli interessi al tasso legale calcolati sull'imposta o la differenza d'imposta dovuta, maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Esempio:

un contribuente ha omesso il versamento della seconda rata TASI 2019 per l'abitazione principale scadenza 16/12/2019, pari ad € 600,00.

Il giorno 16/12/2024 effettua il ravvedimento operoso, pertanto pagherà:

- Imposta non versata	€ 600,00
- Sanzione pari al 5 % di euro 600,00	€ 30,00
- Interessi legali totali dal 16/12/2019 al 16/12/2024	€ 52,49

così calcolati:

Anno 2019 int. al tasso dello 0,8% per 16 gg. (dal 16/12/2019 al 31/12/2019)
pari a € 0,21 (il calcolo è $600,00 \times 0,8 \times 16$)/36.500

Anno 2020 int. al tasso dello 0,05% per 365 gg. pari a € 0,30 (il calcolo è $600,00 \times 0,05 \times 365$)/36.500

Anno 2021 int. al tasso dello 0,01% per 365 gg. pari a € 0,06 (il calcolo è $600,00 \times 0,01 \times 365$)/36.500

Anno 2022 int. al tasso dell'1,25% per 365 gg. pari a € 7,50 (il calcolo è $600,00 \times 1,25 \times 365$)/36.500

Anno 2023 int. al tasso del 5,00% per 365 gg. pari a € 30,00 (il calcolo è $600,00 \times 5,00 \times 365$)/36.500

Anno 2024 int. al tasso del 2,5% per gg. 351 (dal 01/01/2024 al 16/12/2024) pari a € 14,42 (il calcolo è $600,00 \times 2,5 \times 351$)/36.500

Totale **€ 682,49**

Il contribuente dovrà versare € 682,49 con arrotondamento ad euro 682,00.

I contribuenti che si avvalgono del ravvedimento operoso devono presentare al Servizio Entrate e Tributi il modello "ravvedimento TASI".